

STATUTO
associazione "aquario – 2012"
Per l'arte, la cultura, il turismo, l'ambiente, l'ecologia

con sede in 28019 Suno (Novara) – Via Borgomanero, 11 – Cascina Nuova



Art. 1 E' costituita, ai sensi della legge 383/00 e della LR 7/2006 l'Associazione di promozione sociale denominata "aquario – 2012".

Art. 2 L'associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo ambientale e artistico intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei soci, mediante la promozione di ogni forma di attività atta all'espletamento dei proponenti sociali. Sono peraltro vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.

Art. 3 L'Associazione ha sede in 28019 Suno (Novara) – Via Borgomanero, 11 – Cascina Nuova

DEI SOCI

Art. 4 Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide con obbligo di motivazione il consiglio direttivo.

Art. 5 I soci possono essere: **Soci fondatori, soci ordinari o operativi, soci onorari.**

Sono **soci fondatori** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Sono **soci ordinari o operativi** le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.

Sono **soci onorari** le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Art. 6 I soci hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.

Art. 8 La qualifica di socio dà il diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 9 Il Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposto per l'espulsione.

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 Gli organi sociali sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Presidente
- 3) il Vice Presidente
- 4) il Consiglio Direttivo
- 5) il Segretario
- 6) i Revisori dei Conti

DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 12 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 marzo di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 13 La convocazione dell'Assemblea oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da 1/decimo dei soci che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.

Art. 14 L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione di apposito avviso all'albo della Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Art. 15 Potranno prender parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in

regola con il versamento della quota sociale, essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di 2 deleghe alla stessa persona.

Art. 16 Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17 Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Art. 18 L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri e nel proprio ambito elegge il Presidente e il Vice Presidente. Nomina anche il Segretario ed il Tesoriere anche fuori del proprio ambito.

Tutti gli **incarichi sociali** si intendono esercitati a titolo gratuito.

L'associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali di dipendenti e collaboratori, oltre che dei soci stessi, qualora, per il suo buon funzionamento, per il raggiungimento e lo sviluppo degli scopi sociali abbia la necessità di impiegare personale a tempo determinato o indeterminato.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 1 anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.

Art. 20 In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri consiglieri, senza formalità.

Art. 22 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulla ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 e 9 del presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- d) approvare i bilanci preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle quote associative annue;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- f) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice Civile.

DEL PRESIDENTE

Art. 24 Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza. Il presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al presidente: predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'associazione; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

DEL VICEPRESIDENTE

Art. 25 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

DEL SEGRETARIO

Art. 26 Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni.

DEL TESORIERE

Art. 27 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28 I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) sono eletti dall'Assemblea. Ad essi è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.

DEL PATRIMONIO

Art. 29 Il patrimonio sociale è costituito

- da beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

DELLE ENTRATE

Art. 30 Le entrate della associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da Privati, Aziende, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), e da organizzazioni regionali, nazionale e internazionali alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- c) rendite del suo patrimonio.
- d) qualsiasi attività connessa agli scopi sociali.

In caso di scioglimento per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua scopi di promozione e solidarietà sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 32 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni non riconosciute.

Data 10-05-2003